

## AVVISO PUBBLICO

### FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PRESENTATI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI REGIONALI

#### PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell'Atto di indirizzo a firma del Ministro delle Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in data 13 novembre 2017, e dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Campania e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi: MLPS) in data 27 dicembre 2017, disciplina i criteri di selezione e della valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione di "iniziative e progetti" finanziati<sup>1</sup>.

2. L'Accordo di programma citato evidenzia la necessità di valorizzare le sinergie e la complementarità tra il MLPS e la Regione Campania per massimizzare l'efficacia degli interventi.

3. Il presente Avviso è pubblicato anche sulla base degli atti di programmazione regionale nei quali si evidenzia il ruolo significativo dei soggetti del Terzo Settore, qualificati come attori del sistema integrato del welfare campano nella Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*" (in particolare negli artt. 13-16):

- Deliberazione n. 317 del 31 maggio 2017 che ha approvato il "Programma 'Primavera del Welfare' - Azioni complementari al SIA: sostegno dei servizi socio assistenziali e di inclusione sociolavorativa delle persone svantaggiate e a rischio di povertà" volto all'innovazione nel sistema di protezione sociale, all'adozione di misure di contrasto alle povertà plurali, l'implementazione di una forte e radicata infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. Il Programma riconosce, favorisce e sostiene il ruolo del Terzo settore che viene posto al centro di un rilancio di un Welfare partecipato e di comunità nell'ottica di una nuova governace e di un'economia che possa realmente dirsi 'sociale';
- Deliberazione n. 109 del 28 febbraio 2017, la Giunta Regionale della Campania ha promosso, nell'ambito dell'Asse II, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR Campania FSE 2014/2020, in coerenza con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016, un avviso pubblico denominato "Scuola di comunità", per la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno alla scolarizzazione di ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a rischio di esclusione sociale che individua in maniera espressa quale ente capofila delle proposte progettuali un ente del terzo settore chiamato a fare rete con istituzioni scolastiche e altri enti del privato sociale;
- Decreto Dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018 della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie della Giunta Regionale, che ha approvato l'Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse 2 – Obiettivo Specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 – Azioni 9.2.1 e 9.2.2", nel quale è espressamente prevista la presenza di soggetti del Terzo Settore nel partenariato di ciascuna Intesa;
- Deliberazione n. 504 del 2 agosto 2018 della Giunta Regionale della Campania, che ha approvato il "Piano Regionale della Campania per la Lotta alla Povertà 2018-2020. Approvazione in attuazione dell'articolo 14 D.Lgs n. 147/2018", in cui in particolare per ciò che riguarda l'"Obiettivo 3: la rete", si evidenzia la necessità di coinvolgere tutti gli attori del territorio coinvolti nel contrasto all'esclusione sociale e nella lotta alla povertà, e tra questi i soggetti del Terzo Settore per il significativo ed utile contributo alla costruzione di processi partecipativi basati sull'aumento delle informazioni (sui servizi e chi li eroga, con le rispettive Carte dei Servizi) e delle forme di comunicazione diretta dei cittadini;
- Deliberazione n. 897 del 28 dicembre 2018 della Giunta Regionale della Campania che ha approvato il "Piano Sociale Regionale 2019-2021. Approvazione ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11", nel quale si evidenzia il significativo contributo dei soggetti del Terzo

---

<sup>1</sup>Per "*svolgimento di iniziative e progetti*" deve intendersi l'**effettiva attivazione di interventi sul territorio**. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet.

Settore al sistema integrato dei servizi sociali della Campania, in particolare per ciò che riguarda gli interventi a favore sia di cittadini in condizione di disabilità sia di coloro per i quali si promuovono azioni per l'invecchiamento sano e attivo;

- Decreto dirigenziale n. 62 del 18 marzo 2019 di approvazione delle indicazioni operative per la presentazione dell'aggiornamento alla III annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016 - 2018 e dei Piani Locali per la Povertà anno 2018, in cui si invitano gli Ambiti Territoriali a tener conto di quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP) approvato per gli anni 2014-2018 con deliberazione n. 860/2015 e quindi con DCA n. 36/2016, in corso di aggiornamento, circa la cd. Attività Fisica Adattata (AFA), quale attività motoria strutturata, regolare e costante da svolgere in ambiente non sanitario, auspicabile che ciascun Ambito Territoriale attivamente concorra alla promozione e realizzazione nell'ASL di riferimento della prevista "Rete territoriale AFA per la Salute" (giusta DGR n° 194 del 04.04.2018), cui potranno far parte strutture pubbliche e private, nonché enti del Terzo Settore.

## **ART. 1 – FINALITA' GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO**

I progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento delle seguenti finalità:

1. Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
2. Promuovere un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
3. Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
4. Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive;
5. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
6. Promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare, **a pena di esclusione, una delle seguenti aree prioritarie di intervento** (in numero massimo di tre):

- a) Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del caporalato;
- b) Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- e) Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- f) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- g) Tutela dei minori con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- h) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato.

## **ART. 2 - LINEE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

1. Fermo restando quanto stabilito nella "Premessa", al fine di concorrere al raggiungimento di una o più delle finalità individuate, le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del CTS purchè compatibili con le aree prioritarie di intervento e funzionali alla iniziative e al progetto presentato.

2. Tali iniziative e progetti dovranno essere svolti, pena l'esclusione, in coerenza con gli atti costitutivi e/o statuti dei soggetti proponenti e degli eventuali partners e, in ogni caso, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

3. Il legale rappresentante del soggetto proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve (devono), sotto la propria responsabilità e **a pena di inammissibilità**, dichiarare che la proposta progettuale presentata non ha formato e non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari fatto salvo l'eventuale cofinanziamento da parte di soggetti pubblici individuati come

collaboratori.

4. Non possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente Avviso i progetti ammessi a finanziamento ai sensi dell'Avviso 1/2017 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29/12/2017.

#### **ART. 3 – DURATA**

1. La durata massima delle proposte progettuali non potrà in ogni caso eccedere i 12 (dodici) mesi comprensivi della fase di rendicontazione. Il computo dei mesi relativi alla realizzazione delle attività progettuali decorre dalla data della stipula della convenzione.

#### **ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Nelle more dell'istituzione del Registro unico del Terzo settore di cui all'art. 53 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi: CTS), possono presentare domanda di contributo in forma singola, o in forma di partenariati, le organizzazioni di volontariato (d'ora in poi: ODV) iscritte nel relativo registro regionale e le associazioni di promozione sociale (d'ora in poi: APS) sia quelle iscritte nel relativo registro regionale sia quelle iscritte nel registro nazionale purché aventi, quest'ultime, almeno una sede operativa nel territorio della regione Campania.

2. Il requisito di iscrizione deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione.

3. In caso di cancellazione dai registri regionali o nazionali del soggetto capofila o di uno ovvero di entrambi i partners, il partenariato va ricostituito entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data del provvedimento che dispone detta cancellazione con altro soggetto (OdV e/o APS) che risulti comunque già iscritto in uno dei registri di cui al comma 1 del presente articolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

4. I partenariati devono essere costituiti al massimo da un numero di 3 (tre) partner fra organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale.

5. Ogni soggetto – sia in forma singola che in qualità di capofila e/o partner di un raggruppamento - può partecipare *a uno e un solo* partenariato pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali.

6. Il capofila del partenariato è responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione procedente.

#### **ART. 5 – COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI "COLLABORATORI" DIVERSI DA ODV E APS**

1. La realizzazione di progetti di cui al presente Avviso potrà realizzarsi anche con il coinvolgimento di soggetti diversi da OdV e APS, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) e/o soggetti privati. Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito, cioè non possono essere destinatari di quote di finanziamento, rispetto al costo totale di progetto.

2. In caso di collaborazione, si dovrà allegare al progetto le attestazioni di adesione, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, secondo il Modello A2 allegato al presente Avviso, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate a supporto di quelle previste dal progetto stesso.

3. La responsabilità del progetto rimane in ogni caso in capo al soggetto proponente ovvero, in caso di partenariato, al soggetto capofila.

#### **ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE**

1. Le risorse finanziarie con cui il MLPS sostiene l'attuazione dell'Accordo di Programma sono pari ad euro **1.468.108,57** (unmilionequattrocentosessantottomilacentoottoecinquantesettecentesimi).

#### **ART. 7 – CONTRIBUTO CONCEDIBILE E OBBLIGO DI COFINANZIAMENTO**

1. Il contributo complessivo richiedibile per ciascuna iniziativa o progetto non potrà superare, a pena di esclusione, l'importo di € 20.000,00 (ventimila/zerocentesimi) che non potrà, in ogni caso, superare l'80 % del costo totale del progetto approvato.

2. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% è a

carico dei soggetti attuatori i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi aderenti come partner di progetto.

3. In ogni caso non potrà essere dichiarato quale quota di cofinanziamento il valore equivalente di lavoro volontario.

4. Alle proposte progettuali con una percentuale di cofinanziamento superiore al 20% del costo complessivo del progetto sarà attribuita una premialità con un punteggio specifico così come specificato nella tabella dei criteri di valutazione.

#### ART. 8 - PIANO FINANZIARIO E SPESE ELEGGIBILI

1. Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, pena l'esclusione, il Modello E.

2. Il contributo richiesto non può eccedere, pena l'esclusione, il limite di euro € 20.000,00 (ventimila/zerocentesimi).

3. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009.

4. Tutte le spese imputabili al progetto saranno riconosciute al netto di Iva, tranne il caso in cui questa sia realmente e definitivamente sostenuta dal proponente. La condizione di soggetto Iva o meno va documentata alla Regione Campania con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto attuatore.

5. Inoltre, pena l'esclusione, per la redazione del piano dei costi:

- nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;

- i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;

- i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;

- le spese relative ai cc.dd. "costi indiretti" (canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) verranno riconosciute esclusivamente in relazione alla quota parte imputabile direttamente all'attività di progetto oggetto del finanziamento e, in ogni caso, nei limiti del 10 % del costo complessivo del progetto;

- le spese relative all'acquisto di beni e/o attrezzature saranno ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e, quindi, alla effettiva realizzazione del progetto<sup>2</sup>. In ogni caso, i relativi costi non potranno superare il 10% del costo complessivo della proposta progettuale.

6. L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Ai fini delle spese ammissibili al rimborso si applica l'art. 17, commi 3 e 4 del d.lgs 117/17.

7. Le spese generali relative ai cc.dd. "costi indiretti" dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

8. Con particolare riferimento ai costi di "personale", sempreché utilizzato in specifiche mansioni (anche amministrative) connesse al progetto, i relativi costi possono essere riconosciuti solo se accompagnati da:

- Ordine di servizio per l'assegnazione della risorsa umana alla specifica attività di progetto;
- Copia dei cedolini;
- Elenco dei giorni e degli orari delle attività svolte (time-sheet);

---

<sup>2</sup>Le spese di acquisto di beni strumentali non possono superare complessivamente il valore di € 10.000,00 e sono soggette al **vincolo di stabilità dell'operazione**, di conseguenza i beni oggetto di investimenti finanziati tramite il contributo dovranno essere mantenuti per almeno 5 anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammissibile, pena la revoca della quota di finanziamento corrispondente al periodo per il quale il requisito non sia stato soddisfatto. La stessa penalizzazione si applica nel caso di cessazione dell'attività entro lo stesso periodo.

- Costo orario del personale certificato dalla struttura competente;
- F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute (art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013).

9. Le spese dovranno essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del progetto ossia essere sostenute in un momento successivo alla data di avvio del progetto a eccezione delle spese di progettazione ascrivibili alla fase progettuale comunque successiva alla data del presente Avviso;

10. In sede di verifica amministrativo-contabile tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

11. Non si considerano documenti probatori le autofatture, le fatture pro-forma e i preventivi.

#### **ART. 9 – SPESE NON ELEGGIBILI**

Non sono eleggibili le spese riferite ai seguenti costi:

1. oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
2. oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
3. oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
4. oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
5. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

#### **ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI**

1. I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo articolo 11 apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

2. Ogni soggetto in qualità di singolo proponente oppure in qualità di soggetto capofila di un partenariato potrà presentare una e una sola proposta progettuale. Ai sensi dell'art.4, commi 1 e 5 del presente Avviso, ogni soggetto in veste di capofila e/o partner può partecipare *a uno e un solo* partenariato. Nel caso di violazione di una o di entrambe tali prescrizioni, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

3. La domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta *solo* dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il **Modello A1** attestante la volontà di partecipare al partenariato.

4. La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello B** contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (**di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità**), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*)<sup>3</sup>;
- e) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione.

5. Il sopra citato **Modello B** deve essere presentato, **pena l'esclusione**, da ciascun partner.

6. La proposta progettuale dovrà essere accompagnata, **pena l'esclusione**, dalla scheda anagrafica,

<sup>3</sup> D.lgs. 159/2011- art. 67, co. 1. *"Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: (omissis) lett. g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"*

compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il **Modello C**.

7. La regione Campania effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti.

#### **ART. 11 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI**

1. Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione** la seguente modulistica disponibile sul sito [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it):

- Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
- Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
- Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);
- Modello B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
- Modello D (Scheda di progetto);
- Modello E (Piano finanziario);
- Modello F – informativa sulla privacy.

2. **La presentazione delle iniziative o progetti dovrà avvenire, pena l'esclusione**, mediante trasmissione via pec, *esclusivamente* in **formato pdf**, non zippato, al seguente indirizzo "**registro.aps.bn@pec.regione.campania.it**" **entro il giorno 30/09/2019** con l'indicazione nell'oggetto dei seguenti elementi "Denominazione soggetto proponente" - "AVVISO PUBBLICO 2019 TERZO SETTORE".

3. Non è ammessa altra forma di presentazione.

4. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il progetto non pervenga all'indirizzo di destinazione completo di tutta la documentazione allegata richiesta

#### **ART. 12 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ**

1. Saranno **considerate inammissibili ed escluse**, come tali, dalla valutazione le iniziative o progetti:

1. presentati da soggetti diversi da quelli ammessi a partecipare;
2. presentante in difformità da quanto previsto dal piano finanziario e dalle spese elegibili;
3. redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
4. prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
5. pervenute all'Amministrazione oltre i termini di scadenza previsti;
6. prive di uno o più documenti richiesti nel presente Avviso;
7. che prevedano una durata superiore a quella prescritta comprensiva della fase di rendicontazione;
8. che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale;
9. che non rispettino i limiti percentuali per le voci e macrovoci di spesa;
10. che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di singolo proponente o partner;
11. che richiedano un finanziamento pubblico oltre i limiti previsti dal presente Avviso;

2. Le domande di finanziamento che non rispetteranno una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla fase di valutazione;

3. L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunque comunicata al soggetto proponente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di valutazione.

#### **ART. 13 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI**

1. Le fasi di istruttoria e valutazione dei progetti sono dunque le seguenti:

<b>Fase</b>	<b>Esito</b>
Istruttoria formale (verifica della completezza e adeguatezza della documentazione richiesta ai sensi del presente Avviso)	Progetto ammissibile/non ammissibile
Valutazione di merito (attribuzione dei punteggi a tutte le	Progetto ammissibile (punteggio totalizzato uguale

Fase	Esito
dimensioni di valutazione)	o superiore a 60 p.) / progetto non ammissibile
Ammissione a finanziamento	Progetto ammesso/non ammesso in relazione alla disponibilità finanziaria residua

2. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad una Commissione/Gruppo di Lavoro nominata con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Sociali e Socio Sanitarie (50.05.00) successivamente alla scadenza del termine finale di presentazione delle proposte progettuali.

3. La Commissione/Gruppo di Lavoro procederà all'esame verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti.

4. Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGI (min-max)
<b>A. REQUISITI SOGGETTIVI</b>	
A1. Esperienza pregressa e specifica degli enti proponenti nell'ambito delle aree prioritaria di intervento prescelta	0-10
A2. Numero di soggetti componenti il partenariato ( 2,5 punti per ogni partner)	0-5
<b>TOTALE A</b>	<b>15</b>
<b>B. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>	
B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale.	<b>0-20</b>
B2. Presenza di risorse umane con competenze specialistiche necessarie per gli obiettivi di progetto	0-10
B3. Pertinenza del CV dell'organizzazione rispetto all'ambito tematico di attività	0-5
B4. Composizione del partenariato rispetto agli obiettivi di progetto	0-5
B.5 Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.	0 - 20
B.6 Presenza di sistemi di valutazione presenti nell'iniziativa o nel progetto	0-5
<b>TOTALE B</b>	<b>65</b>
<b>C. CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PREVENTIVO ECONOMICOFINANZIARIO</b>	
C1. Ammontare del cofinanziamento a carico del proponente e/o degli eventuali partners (calcolato in termini percentuali rispetto al <b>costo complessivo</b> del progetto)	> 50 % : pt. 4; > 40% e ≤ 50%: pt.: 3 > 30% e ≤ 40%: pt. 2 > 20% e ≤ 30%: pt. 1
C2 .Grado di fattibilità del progetto (con riferimento alla corretta articolazione del rapporto tra gli obiettivi indicati e le risorse previste)	0-16
<b>TOTALE C</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>100</b>

5. Ai fini dell' idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a punti **60 (sessanta)**.

6. In caso di parità di punteggio in corrispondenza soglia delle ultime risorse finanziarie disponibili, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio "Caratteristiche di innovazione sociale del progetto" (B5).

7. In caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio "Ammontare del co-finanziamento del soggetto proponente e degli eventuali partners" (C1).

#### **ART. 14 CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO**

1. Con ciascuno dei soggetti proponenti le iniziative o i progetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione - così come normata dall' articolo 56 del CTS e predisposta dall' Amministrazione - nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra la Regione ed il soggetto beneficiario.

2. Al fine della sottoscrizione della convenzione il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:

- a) documentazione inerente l' assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all' articolo 18, comma 2 del CTS) che prenderanno parte alle attività dell' iniziativa o progetto, ovvero in alternativa la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2001 che le suddette polizze assicurative saranno inviate contestualmente con la comunicazione dell' inizio delle attività;
- b) associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata);
- c) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della convenzione e delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. Ove il progetto ammesso al finanziamento sia stato presentato in forma associata, la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione dell' iniziativa o del progetto nei confronti della Regione.

4. La comunicazione dell' inizio delle attività , pena la decadenza dal finanziamento, dovrà pervenire entro e non oltre 15 (quindici) consecutivi giorni dalla stipula della convenzione.

#### **ART. 15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento sarà erogato in due distinte *tranche*:

- a) Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell' 80% del finanziamento concesso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio delle attività progettuali e della apposita idonea garanzia fideiussoria;
- b) Una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del 20% del finanziamento concesso a seguito della chiusura delle attività progettuali e della produzione di idonea e valida rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. L' erogazione è subordinata all' esito positivo della verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti nonché al trasferimento da parte del MLPS della seconda tranche del finanziamento concesso alla Regione Campania.

#### **ART. 16 – GARANZIA FIDEIUSSORIA**

1. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell' anticipo percepito, pari all' 80% del finanziamento concesso per l' iniziativa o per il progetto.

2. La fideiussione, dovrà:

- a) essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività;
- b) essere obbligatoriamente rilasciata da:
  - istituti bancari;
  - intermediari finanziari non bancari iscritti nell' Albo unico di cui all' articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 385/1993) consultabile sul sito



della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it));

- compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

c) contenere :

- la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta.
- l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000).

4. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero.

#### **ART. 17 - RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE**

1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, i soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti trasmetteranno:

a) la relazione finale:

- sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa;
- sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;

b) il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario e accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa secondo il Modello E

2. Ulteriori e più dettagliate disposizioni relative alla relazione finale e alla rendicontazione potranno essere contenute nella Convenzione.

#### **ART. 18 - VARIANTI PROGETTUALI**

1. Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate:

a) eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato;

b) eventuali variazioni compensative al piano economico (in aumento o diminuzione) **superiori** al 20 % anche di una sola macrovoce, fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione.

2. Le variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento pari o inferiori al 20% della singola macrovoce di spesa non richiedono autorizzazione ma dovranno, in ogni caso, essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale precisandone le motivazioni.

3. Non potranno, in ogni caso, essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità prevista dal presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa stabiliti.

#### **ART. 19 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI FINANZIATI**

1. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio *in itinere* e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati

conseguiti.

2. Ai fini del presente Avviso, le fatture e/o i giustificativi di spesa, **regolarmente quietanzati** dovranno essere conservati integri, leggibili e in originale presso la sede dell'ente proponente, ai fini della successiva verifica amministrativo – contabile in loco per **anni 5 (cinque)** decorrenti dalla data di ricezione della relazione finale e della rendicontazione.

## ART. 20 - IRREGOLARITÀ E SANZIONI

1. In caso di violazioni degli obblighi derivanti da quanto previsto dal presente Avviso e dalla convenzione stipulata, la Regione potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all'articolo 18 del CTS;
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
- h) non rispetti le regole di pubblicità previste dal presente Avviso;
- i) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità prevista dall'Avviso; **nonché**, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso ovvero nella convenzione stipulata.

2. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

## ART. 21 - TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E PRIVACY

1. Dall'assegnazione del finanziamento regionale discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso "è finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali".

2. L'utilizzo del/dei loghi ufficiali del Ministero e della Regione Campania è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario.

3. I dati personali raccolti dalla Regione nello svolgimento del procedimento amministrativo vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso ed in conformità alla normativa vigente in materia di Privacy (protezione dei dati personali).

4. I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali nell'ambito del presente procedimento.

5. Il titolare del trattamento è la Regione Campania e il responsabile del trattamento dei dati è il/la Dirigente della struttura regionale competente.

6. La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

7. Per le finalità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 (pubblicazione) i soggetti beneficiari inviano alla Regione, unitamente alla domanda, il curriculum sintetico e una versione sintetica del progetto (depurato di eventuali dati sensibili).

## **ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.D. 50.05.01 (Terzo settore, servizio civile e sport)  
dr.ssa Beatrice Zeuli

## **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli

### **Allegati:**

- Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
- Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
- Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);
- Modello B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
- Modello D (Scheda di progetto);
- Modello E (Piano finanziario)
- Modello F – informativa sulla privacy;

## NOTE

### - Art. 4, comma 1

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(*Omissis*)

### Art. 5

#### Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

#### **Art. 8, co. 3**

La Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009 è disponibile al seguente indirizzo internet:

[https://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/min\\_lav\\_circolare\\_2.pdf](https://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/allegati/min_lav_circolare_2.pdf)

Si ricorda e si sottolinea che il richiamo a detta circolare è operato in via analogica per quanto non esplicitato nel presente Avviso ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo.

#### **Art. 10, comma 4, lett. d)**

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (G.U. 28 settembre 2011, n. 226)

*(Omissis)*

### **Titolo I LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI**

#### **Capo II - Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria**

##### **Sezione I - Il procedimento applicativo**

#### **Art. 4. Soggetti destinatari**

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; (3)

c) ai soggetti di cui all'articolo 1;

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei

reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; (2)

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; (4)

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; (1)

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; (5)

i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale (5).

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

(2) Lettera modificata dall' art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161.

(3) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161.

(4) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161.

(5) Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 1, lett. d), L. 17 ottobre 2017, n. 161.